

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
122/2018/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 178/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 178/2017/E/eel).

FATTO:

1. Con note 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato, all'Autorità, un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie (prot. Autorità 29277 del 14 ottobre 2016) evidenziavano un'attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione

111, tuttavia, senza conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l'Autorità ha:

- i) archiviato, in ragione della mancanza di vantaggi economici, il procedimento avviato nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A con la deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 178/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione delle unità di produzione non abilitate (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alla *performance* media del settore, considerata pari al 30% per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili e al 30% per quelle non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (soglia "di riferimento" in mancanza di informazioni sulla composizione delle fonti che costituiscono il parco di queste ultime unità di produzione);
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016,
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 178/2017/S/eel.
5. La deliberazione 178/2017/S/eel ha, invece, escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.
 6. Nel corso dell'istruttoria, la società avvalendosi della facoltà di cui al punto 5 della deliberazione 178/2017/S/eel, ha comprovato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 16089 del 3 maggio 2017), l'effettiva composizione delle fonti del proprio parco delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.
 7. Inoltre, in data 20 maggio 2017, la società ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 18858).
 8. Con nota 13 dicembre 2017 (prot. Autorità 40516), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 9. In data 26 gennaio 2018, la società ha trasmesso una memoria (prot. 2583 del 29 gennaio 2018) in replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3 , deliberazione 111). Il comma 6, del medesimo articolo, precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione particolare dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora, segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, deliberazione 111).
13. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento in immissione nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è

emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:

- a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
 - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - d) unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.
14. Pertanto, ai fini della valutazione della diligenza l'Autorità ha dato la facoltà agli operatori di comunicare, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'effettiva composizione in termini di fonti primarie del loro portafogli.
15. Come esposto in fatto, la società risulta avere riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla *performance* del settore.
16. Segnatamente, le contestazioni della deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio hanno riguardato le seguenti tipologie di unità di produzione, zone di mercato e periodi:
- Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: Zona Centro Nord da gennaio 2015 a giugno 2016; Zona Centro Sud da gennaio 2015 a luglio 2016; Zona Sud da luglio 2015 a febbraio 2016, maggio 2016 e giugno 2016; Zona Sicilia da gennaio 2015 a giugno 2016;
 - Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: Zona Centro Sud da luglio 2015 ad aprile 2016.
17. Nel corso dell'istruttoria, la società, mediante la citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 16089 del 3 maggio 2017), ha comunicato le fonti del proprio parco delle unità di produzioni non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

Argomentazioni della società.

18. Mediante la predetta dichiarazione sostitutiva, la società ha dichiarato la seguente composizione del proprio portafoglio:
- unità di produzione non rilevanti alimentate con fonte solare fotovoltaica:
 - a) zona Centro Nord nel periodo da gennaio 2015 a giugno 2016 n. 4 impianti per una potenza complessiva di 3.631 kW;
 - b) zona Centro Sud nel periodo da gennaio 2015 a giugno 2016 n. 3 impianti per una potenza complessiva di 5.393 kW e nel mese di luglio 2016 n. 5 impianti per una potenza complessiva di 7.380 kW;
 - c) zona Sicilia nel periodo da gennaio 2015 a ottobre 2015 n. 1 impianto per una potenza complessiva di 864 kW e da novembre 2015 a giugno 2016 n. 13 impianti per una potenza complessiva di 17.421 kW;
 - d) zona Sud nei mesi di luglio e agosto 2015 n. 4 impianti per una potenza complessiva di 4.015 kW, nel mese di settembre 2015 n. 16 impianti per una potenza complessiva di 15.681 kW, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio, febbraio e maggio 2016 n. 20 impianti per una potenza complessiva di 17.666 kW, nei mesi di giugno e luglio 2016 n. 19 impianti per una potenza complessiva di 15.655 kW;

- unità di produzione non rilevanti alimentate con fonte idrico fluente: nella zona Sud nel periodo da luglio 2015 a febbraio 2016 e da maggio 2016 a luglio 2016 n. 1 impianto per una potenza complessiva di 5.120 Kw.
19. La società ha, altresì, dichiarato che nella zona Centro Sud da luglio 2015 ad aprile 2016 vi è n. 1 unità di produzione non rilevante con potenza di 2.433 kW alimentata con fonte rinnovabile programmabile.
20. Con la memoria 29 maggio 2017 (prot. 18858) la società ha dedotto quanto segue:
- i) tra il 2014 e il 2015 sarebbe stato avviato un percorso di sviluppo dell'attività di *energy management* di piccoli impianti di produzione, di proprietà di società terze rispetto al Gruppo dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato 1, differenti dagli *asset* del Gruppo per modalità di gestione, dimensione e localizzazione;
 - ii) in considerazione della modesta incidenza di tali impianti di produzione (circa lo 0,5% della totale potenza dispacciata pari a circa 9.000 MW) e dello scopo sperimentale di contrattualizzazione di tali impianti, sarebbero stati loro dedicate minori risorse e sistemi diversi rispetto alla programmazione del resto del parco produttivo; inoltre, nel 2016 sarebbe stato avviato un programma di rinnovamento complessivo dei processi inerenti tale portafoglio;
 - iii) l'impianto trigenerativo, localizzato in zona Centro Sud (unità di produzione non rilevante programmabile), contrattualizzato dal 1 luglio 2015, sarebbe stato programmato dalla società fino ad aprile 2016, quando è emersa – attraverso l'analisi dei consuntivi che Terna avrebbe inviato alla società con un ritardo di un paio di mesi dalla conclusione del mese di fornitura – l'assenza di produzione da ottobre 2015 con conseguente azzeramento delle immissioni: il cliente, solo a fine giugno 2016, avrebbe inviato alla società copia della richiesta di cessazione della licenza di officina avvenuta a fine gennaio 2016, a seguito dell'alluvione che nel mese di ottobre 2015 aveva bloccato l'attività industriale, danneggiando anche l'impianto di produzione di energia elettrica ad essa connesso;
 - iv) per quanto concerne gli impianti fotovoltaici e idroelettrici fluenti, la mancata automazione della gestione del *file* contenente la previsione di produzione oraria ricevuto dal *provider* meteo esterno – al quale la società comunica le informazioni anagrafiche di ciascun impianto, unitamente ai dati di produzione consuntivi – avrebbe comportato incoerenze nel formato e difformità, tra i dati effettivi e quelli registrati, non sistematicamente segnalate; attualmente i dati comunicati dal *provider* sarebbero automatizzati e dunque gli operatori riceverebbero una notifica della disponibilità dei dati, di eventuali errori nel caricamento o incongruenze nella composizione dei *file* stessi.
21. Con l'ulteriore memoria difensiva trasmessa successivamente al ricevimento delle risultanze istruttorie (prot. 2583), la società ha svolto aggiuntive argomentazioni a difesa della propria posizione.

22. In primo luogo, a parere della società, poiché la condotta contestata non avrebbe determinato effetti negativi per il sistema (ma piuttosto si sarebbe tradotta in oneri a carico della società stessa a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento), l'illecito non dovrebbe considerarsi integrato.
23. Con specifico riguardo ai criteri previsti per la quantificazione della sanzione, la società ritiene che l'Autorità dovrebbe considerare, sotto il profilo della *gravità della violazione*, che la condotta contestata:
 - a. non avrebbe determinato effetti negativi per il sistema (come risulta dalla mancata adozione di provvedimenti prescrittivi a carico della società) e, di converso, non avrebbe beneficiato la società (che anzi nel periodo contestato avrebbe subito una perdita pari a 85.000 euro sui cinque raggruppamenti);
 - b. avrebbe avuto una durata ed una estensione territoriale limitata, riferendosi a solo 5 dei 47 raggruppamenti di impianti gestiti dalla società ed essendosi registrati sbilanciamenti "sopra soglia" in soli 43 mesi dei 90 oggetto dell'istruttoria;
 - c. si caratterizzerebbe per l'andamento non strutturale dei superamenti delle soglie (come risulta da una rappresentazione grafica degli stessi).
24. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, la società sottolinea:
 - a. di aver fattivamente collaborato con l'Autorità nell'ambito del presente procedimento (come in passato in altri procedimenti);
 - b. di aver intrapreso, già prima dell'avvio del procedimento, un processo di revisione dell'attività di *energy management* e programmazione della produzione che avrebbe condotto, nel corso della seconda parte del 2016, a miglioramenti nelle performances (come sarebbe dimostrato dai dati);
 - c. di aver agito in buona fede, confidando nella conformità della propria condotta alla regolazione all'epoca vigente in materia di sbilanciamenti.
25. Infine, con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la società precisa che il fatturato derivante dalla vendita su MGP (mercato del giorno prima) dagli impianti (da fonte rinnovabile e non) raggruppati nelle UP aggregate oggetto del procedimento è stato pari, nel 2016, a circa 8,5 milioni di euro.

Valutazioni delle argomentazioni della società.

26. In ordine alle dichiarazioni rese dalla società circa l'effettiva composizione del portafoglio per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, si prende atto:
 - dell'esclusiva presenza di unità di produzione alimentate da fonte solare fotovoltaica nella zona Centro Nord, Centro Sud e Sicilia;
 - della compresenza di unità di produzione alimentate da fonte solare fotovoltaica e da fonte idrica ad acqua fluente nella zona Sud.Pertanto, la *performance* rispetto alla quale valutare la diligenza dell'operatore per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili risulta pari al 50% (*performance* relativa alla fonte solare

fotovoltaica) nelle zone Centro Nord, Centro Sud e Sicilia, mentre assume, per la zona Sud, un valore intermedio fra 30% (*performance* relativa alla fonte idrica ad acqua fluente) e il 50% (*performance* relativa alla fonte solare fotovoltaica), ovvero il 40%.

Con riferimento alla unità di produzione non rilevante alimentata con fonte rinnovabile programmabile nella zona Centro Sud, la *performance* da considerare è quella del 30%.

27. In merito alle deduzioni contenute nella memoria 29 maggio 2017 (prot. Autorità 18858), le argomentazioni di carattere generale qui riportate al paragrafo 20, punti i) e ii) – inerenti la novità dell'attività di *energy management* di piccoli impianti di produzione di proprietà di terzi svolta dalla società e le minori risorse e i diversi sistemi di programmazione asseritamente dedicati a tale attività – non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per la violazione contestata, trattandosi di scelte compiute dalla società nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale.
28. Parimenti inidonea ad escludere la responsabilità della società è l'argomentazione (contenuta nella memoria 29 gennaio 2018, prot. 2583) relativa alla archiviazione del procedimento prescrittivo (paragrafo 22). Poiché l'illecito contestato è un illecito di condotta – che si perfeziona cioè ponendo in essere una programmazione non diligente – la circostanza che la condotta contestata al singolo operatore non abbia concretamente arrecato un danno al sistema può rilevare solo ai fini della quantificazione della sanzione.
29. Per quanto concerne l'impianto trigenerativo, localizzato in zona Centro Sud, non si può accogliere la tesi della società secondo la quale non sarebbero ad essa imputabili gli sbilanciamenti riferiti al periodo da ottobre 2015 ad aprile 2016, in considerazione dell'alluvione dell'ottobre 2015. Anche accogliendo la logica sottesa a tale tesi, secondo la quale la società, in assenza di una specifica comunicazione del proprietario dell'impianto di produzione non poteva avvedersi della cessazione, da ottobre 2015, della sua operatività, prima dell'analisi dei consuntivi di Terna inviati circa due mesi dopo la conclusione del mese di fornitura, la società avrebbe potuto accorgersi dell'errata programmazione già dall'inizio mese di dicembre 2015, in occasione della messa a disposizione delle misure dell'impianto di competenza del mese di ottobre 2015 entro la fine del mese di novembre 2015, ai sensi dell'art. 22 del TSI (deliberazione ARG/elt 107/09). Peraltro, l'evento che ha coinvolto il noto pastificio ha avuto una risonanza nazionale ed un operatore diligente avrebbe ben potuto contattare il titolare dell'impianto e verificarne l'effettivo stato. Alla luce di ciò, si ritengono non imputabili, alla società, gli sbilanciamenti riferiti a detto impianto nei mesi di ottobre 2015 e novembre 2015. Invece, da dicembre 2015, pur permanendo gli effetti dell'alluvione (con l'impianto trigenerativo che non è più rientrato in esercizio), il persistere di una programmazione denota un comportamento non diligente in quanto l'utente del dispacciamento aveva a disposizione tutte le informazioni (misure a consuntivo e fatture di dispacciamento) per adeguare la propria strategia all'effettivo stato di fermo dell'impianto.

30. In merito ai contestati sbilanciamenti degli impianti di produzione non rilevanti alimentati con fonti solare fotovoltaica e idrico fluente, la dedotta mancata automazione della gestione del *file* ricevuto dal *provider* meteo esterno, contenente i dati di previsione di produzione oraria, non esclude la responsabilità della società, trattandosi anche in questo caso di circostanza riconducibile a una libera scelta imprenditoriale della stessa società.
31. In considerazione di quanto sopra esposto, la violazione riguarda le seguenti tipologie di unità di produzione e i seguenti periodi:
- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: Zona Centro Sud da luglio 2015 a settembre 2015 e da dicembre 2015 ad aprile 2016;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: zona Centro Nord da maggio 2015 a giugno 2016 (atteso che fino ad aprile 2015, salvo casi isolati, gli errori di programmazione risultano in linea con la *performance* media del settore); zona Centro Sud da febbraio 2015 a giugno 2016; zona Sicilia: da gennaio 2015 a marzo 2016 e da maggio 2016 a giugno 2016; zona Sud: da luglio 2015 a ottobre 2015 e da maggio 2016 a giugno 2016.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

32. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
33. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Infatti, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi che utilizzino sulla base delle migliori stime dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi al principio di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
34. La condotta contestata ha riguardato solo 5 delle diverse tipologie di unità di produzione gestite dalla società, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di unità di produzione, zone di mercato e ai seguenti periodi (pari complessivamente a 62 “mesi/zona/tipologia” su 124 “mesi/zona/tipologia” – da gennaio 2015 a luglio 2016 – oggetto del procedimento e quindi, come evidenziato dall'operatore, pari alla metà dei “mesi/zona/tipologia” oggetto del procedimento sanzionatorio):
- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: zona Centro Sud da luglio 2015 a settembre 2015 e da dicembre 2015 ad aprile 2016;

- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: zona Centro Nord da maggio 2015 a giugno 2016; zona Centro Sud da febbraio 2015 a giugno 2016; zona Sicilia: da gennaio 2015 a marzo 2016 e da maggio 2016 a giugno 2016; zona Sud: da luglio 2015 a ottobre 2015 e da maggio 2016 a giugno 2016.

Rileva la circostanza che la società – a differenza della gran parte dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel – non ha conseguito vantaggi economici dalla condotta contestata.

35. Sotto il profilo *dell'opera svolta* dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
36. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, non possono assumere rilievo: a) né la cooperazione all'attività istruttoria, in quanto realizzatasi a scopi difensivi; b) né l'asserita automatizzazione dei dati di previsione di produzione oraria, ricevuti dal *provider* meteo esterno per gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da fonte solare fotovoltaica e da fonte idrica fluente, né il processo di revisione dell'attività di *energy management* e programmazione della produzione, trattandosi di iniziative adottate ai fini del rispetto dell'obbligo di definire programmi che utilizzino le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti (e consumati), sancito dall'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111; c) né l'asserito errore sulla liceità della condotta contestata, essendo la disposizione violata, chiara, nel porre un obbligo di diligenza che, nel caso di specie e nei limiti di quanto sopra, non è stato rispettato.
37. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio disponibile, il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla società è pari a euro 2.760.894.571 (8,5 milioni dei quali realizzati nell'attività di vendita sul MGP dell'energia prodotta dagli impianti oggetto del presente procedimento).
38. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 22.500 (ventiduemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di produzione non abilitate indicato nell'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111;
2. di irrogare, all'utente del dispacciamento di cui all'*Allegato A*, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro euro 22.500 (ventiduemilacinquecento/00);
3. di ordinare, all'utente del dispacciamento di cui all'*Allegato A*, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di

- riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare, all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A, di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo riscossione@arera.it;
 6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A, mediante pec all’indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni